

Aquilonia 05 luglio 2026

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI CER_SI 05-7-2026

L'anno 2026, il giorno cinque del mese di luglio, alle ore 18:30, in II convocazione, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Comunità Energia Rinnovabile SI.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Antonio Iannece, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed il Sig. Gaetano Annunziata Segretario (componente del consiglio direttivo) ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e si è avvalsa anche del collegamento Meet, per i soci che hanno seguito a distanza, accertata la presenza di numero 6 di soci partecipanti su 8 regolarmente iscritti, come da foglio presenze, sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)**
2. **Modifica della sede legale in Aquilonia da Via Circumvallazione Sinistra 12 a Via Napoli, 29.**

- o Passando al **primo punto all'ordine del giorno**, prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Antonio Iannece il quale illustra ai Soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (**Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117**)

Il Presidente informa che attualmente all'Associazione sono iscritti n.ro 29 (ventinove associati) e dichiara pertanto che è rispettato il numero minimo di associati per una APS di cui all'art. 35, comma 1 del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale, così come modificato, che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: "Comunità Energia Rinnovabile SI Associazione di Promozione Sociale "; in sigla: "CER_SI APS".

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

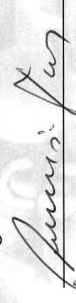
L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

- o Passando al **secondo punto all'ordine del giorno**, l'Assemblea approva all'unanimità il cambio della sede legale dell'Associazione in " Aquilonia a Via Napoli, n. 29".

Alle ore 19:30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario

Sig. Gaetano Annunziata



Il Presidente

Arch. Antonio Iannepe



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE SI APS”

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi dell'art 36 e seguenti del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: “Comunità Energia Rinnovabile SI APS” abbreviato **C.E.R.SI APS**, codice fiscale 91008080649 (di seguito, l’**“Associazione”** o **“CER”**).

L'acronimo “APS” potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Articolo 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede in Aquilonia (AV) in Via Napoli, n. 29.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito all'art. 21, è a tempo indeterminato.

Articolo 3 – Statuto, finalità e oggetto sociale

L'Associazione riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

L'Associazione si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- La tutela dell'ambiente;
- Il risparmio energetico;
- La diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- La produzione di energia sul territorio;
- L'autosufficienza energetica.

Svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dal comma 1. dell'art. 5 del CTS, in particolare alla seguente lettera: e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Si potranno valutare successivi adeguamenti rispetto alla forma del soggetto giuridico sulla base del cambiamento delle condizioni, sia relative al numero dei membri sia in merito alla loro tipologia.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile aperta a tutti, soggetti

pubblici e privati, ai sensi dell'art. 31 del D lgs n.199/2021.

A tal fine, l'Associazione potrà:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile tra privati e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla CER ai sensi della normativa *pro-tempore* vigente mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati dell'Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare e gestire la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'Associazione stessa ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. "a" del D.lgs. 199/2021 e *s.m.i.*, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- promuovere ed organizzare una o più configurazioni di Autoconsumo collettivo afferente la cabina di trasformazione primaria del territorio di competenza ed eventualmente, qualora ne esistano le condizioni tecniche e normative, anche in altri territori;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- realizzare e gestire impianti di ricarica per veicoli elettrici;
- cedere a terzi o al Gestore dei Servizi Energetici (di seguito, "GSE") ed alla rete elettrica nazionale l'energia elettrica eventualmente prodotta in eccesso rispetto ai consumi degli associati;
- svolgere attività informativa e di coordinamento tra tutti i soggetti operanti nel settore a favore del risparmio energetico e dello sfruttamento delle energie rinnovabili al fine di ottimizzare l'uso delle risorse esistenti, salvaguardare l'ambiente, combattere i cambiamenti climatici e migliorare la qualità della vita delle persone.

In tali ambiti, l'Associazione si propone di:

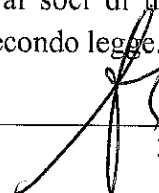
- promuovere e realizzare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici o a biomasse e comunque ad ogni altra fonte energetica rinnovabile;
- promuovere e realizzare la produzione di energia elettrica dai reflui organici e da altri cascami dei processi produttivi;
- promuovere il ricorso a forme innovative di produzione di calore per l'uso termico e sanitario, quali l'installazione di pannelli solari termici, l'estrazione di calore dal sottosuolo (geotermia a bassa entalpia), l'accumulo termico e quindi il pieno utilizzo di risorse termiche rinnovabili;
- promuovere, quando le energie rinnovabili non siano comunque sufficienti a soddisfare il fabbisogno, la realizzazione di impianti di cogenerazione (calore ed elettricità) da combustibili rinnovabili gas metano per ottimizzarne il rendimento energetico;
- promuovere e realizzare strutture, sistemi, metodi per l'immagazzinamento dell'energia;
- promuovere la realizzazione di impianti di distribuzione collettiva del calore (teleriscaldamento);
- promuovere l'adozione di ogni forma tecnologica disponibile (quale ad esempio la domotica) per ottimizzare l'uso di energia elettrica e termica;
- promuovere l'adozione di ogni soluzione tecnologica idonea a diminuire la dispersione termica degli edifici;
- promuovere e organizzare incontri e produrre materiale informativo, sia cartaceo che informatico, rivolto alla generalità dei cittadini allo scopo di diffondere la cultura del risparmio energetico e dell'uso delle energie rinnovabili;

- organizzare una o più configurazioni di comunità energetica facenti riferimento alle cabine di distribuzione previste dalle norme.

L'obiettivo dell'Associazione è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità, ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, con esclusione di profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dalla normativa in materia sopra indicata. L'Associazione si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete. In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione:
 - costituirsi come CER, aggregando utenze private e pubbliche, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa italiana vigente in materia e, in particolare, dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (di seguito, il "Decreto CACER") nonché dalle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da ogni altra fonte di risorse finanziarie;
 - organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi del Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso approvato dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (di seguito, "ARERA") con Deliberazione n. 727/2022(R/EEL e s.m.i. (di seguito, il "TIAD") regole operative emanate dal GSE in data 23 febbraio 2024 (di seguito, le "Regole Operative GSE"), anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
 - sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
 - promuovere e adottare strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella comunità;
 - avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
 - avviare per conto dell'Associazione la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
 - stipulare accordi e convenzioni con l'ARERA, con il GSE e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
 - chiedere il patrocinio ad Enti Pubblici o a privati a sostegno di iniziative pubbliche o private ritenute meritevoli per le loro finalità ambientali, economiche e sociali.
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro. Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.



Qualora alla CER partecipino PMI, la partecipazione all'Associazione non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale. In caso di partecipazione di imprese all'interno dell'associazione è necessario che esse abbiano un codice ATECO prevalente diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

Ai fini del rispetto delle finalità di cui al presente Statuto l'Associazione si impegna a far sì che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto MASE, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

La distribuzione della tariffa premio (TIP) riconosciuta dal GSE è consentita e impostata dal Regolamento Interno, in quanto restituzione dovuta ai membri della CER e compiuta dal referente della configurazione, sia esso interno che un terzo delegato, in qualità di mandatario senza rappresentanza per quanto riguarda i rapporti con il GSE.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività principali.

La secondarietà e strumentalità delle attività diverse è verificata secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021, n. 107, e successive modificazioni.

L'organo di amministrazione documenta annualmente, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio, il rispetto dei criteri di cui sopra.

Articolo 4 - Programma eventi / attività

Il programma delle attività viene redatto dal Direttivo e presentato all'Assemblea degli Associati.

Il programma delle attività contiene un elenco di iniziative, progetti, eventi e collaborazioni da realizzare durante l'anno. Il programma non è rigido, quindi le attività previste possono essere integrate durante l'anno.

Per accedere ad eventuali attività a pagamento offerte dall'Associazione bisogna essere obbligatoriamente iscritti all'Associazione stessa.

Articolo 5 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

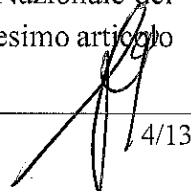
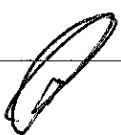
Entro il 30 aprile dell'anno successivo, l'Assemblea provvede ad approvare il rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio precedente.

Il consiglio direttivo redige il rendiconto dell'Associazione, sia preventivo sia consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio rendiconto stesso.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo


4/13

sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Articolo 6 – Associati

La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria e non vi è limite al numero di soci.

È aperta a coloro i quali, nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 35 CTS, essendo in possesso dei requisiti e condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta.

Gli associati e, comunque, coloro che esercitano un potere di controllo, possono essere esclusivamente clienti finali consumatori e/o produttori nella forma di persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.

La partecipazione dei membri o dei soci all'Associazione prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale in capo a ciascun associato, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.

All'atto di presentazione della domanda ogni associato dovrà attestare e presentare documentazione a comprova di:

- a) non essere un'impresa in difficoltà;
- b) di essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 94 a 98 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (il "**Codice degli Appalti**");
- c) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- d) di non incorrere in una causa di esclusione di cui all'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss. mm. ii e di non essere soggetto a misure di prevenzione.

In caso di mancata attestazione e dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) non sarà riconosciuta la qualifica di associato.

La perdita anche solo di uno dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) comporterà l'esclusione dell'associato dall'Associazione.

Articolo 7 – Domanda di ammissione

Per iscriversi all'Associazione, fermo restando il possesso dei requisiti morali e tecnici necessari per partecipare alla medesima, sarà necessario compilare la scheda di adesione e versare la quota associativa, se prevista, che viene determinata ad inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo. Il Direttivo ha facoltà di rivedere annualmente l'importo, se ritenuto necessario. L'assemblea, in entrambi i casi, approverà il valore della quota. A ogni inizio anno fiscale agli associati sarà ricordato tramite mezzo di Mailing-list il rinnovo della tessera associativa.

Fermo restando il possesso dei requisiti in capo agli associati previsti dallo Statuto, l'unico limite all'ammissione è rappresentato dalla configurazione normativa della CER che prevede che i titolari dei punti di connessione aderenti all'Associazione devono essere sottesi alla medesima cabina primaria. In caso di domande di ammissione presentate da soggetti minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

Articolo 8 - Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa (qualora prevista) nell'importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

La qualifica di Associato dà diritto:

- a partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun associato, consumatore/produttore/prosumer ha diritto ad 1 (uno) voto. Qualora un associato dovesse essere titolare di più POD sarà titolare di un numero di voti pari ai POD intestati.
- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti attuati dall'Associazione;
- a denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

Fermo restando quanto sopra, ogni associato può partecipare personalmente o farsi rappresentare da altri Associati. Tuttavia, nessun Associato può rappresentare (oltre sé stesso) più di altri tre Associati. Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione (se prevista) sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

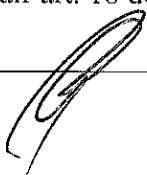
È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro, tenuto ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.



L'Associazione si avvale di volontari iscritti in apposito registro ai sensi dell'art. 17 CTS e garantisce loro adeguata copertura assicurativa.

Gli associati danno mandato all'Associazione di gestire la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dal Decreto CACER, dal TIAD emanato dall'ARERA, dalle Regole operative emanate dal GSE e successive disposizioni.

Articolo 9 – Condivisione dell'energia e calcolo dell'energia

Nel rispetto di quanto previsto dalla Regole Operative emanate dal GSE, gli associati prendono atto che, qualora su base annua l'energia condivisa incentivabile della CER dovesse essere superiore al valore-soglia del 55% rispetto al totale dell'energia immessa in rete dagli impianti, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario è destinato al/ai consumatore/i diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Qualora la CER dovesse essere beneficiaria di contributi in conto capitale che si cumula con la tariffa premio, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto CACER e dalle Regole Operative, il valore soglia del 55% è ridotto al 45%.

Si dà atto, ai sensi di Legge, che la Comunità Energetica Rinnovabile è responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa. È stato quindi individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa; il quale coincide con la Comunità Energetica Rinnovabile.

Articolo 10 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

La qualità di associato si perde per decesso, recesso ed esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Gli associati possono motivatamente recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando, qualora l'assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione motivata al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni per iscritto mediante raccomandata A/R oppure inviando un messaggio di posta elettronica certificata.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito.

Le quote associative (se presenti) non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti dal presente statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte della CER ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dall'organo di amministrazione nel caso in cui l'associato:

- danneggi l'Associazione con comportamenti non conformi allo spirito dell'Associazione medesima o qualora ponga in essere comportamenti che possano recare un danno economico all'Associazione in contrasto con la normativa nazionale;
- non ottemperare alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma

scritta motivandone l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo. L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 11 – Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 12 -Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano tutti gli associati.

Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Presidente, che ne dirige e coordina i lavori.

Il Presidente convoca l'Assemblea qualora sia richiesto da almeno due membri del consiglio direttivo o da un decimo degli Associati che ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio rendiconto dell'esercizio precedente.

La convocazione dell'Assemblea avviene mezzo e-mail e/o PEC, ovvero con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova di avvenuta ricezione, con ordine del giorno da recapitare almeno 3 (tre) giorni prima (termini liberi) dallo svolgimento. E' onere di ogni Associato, al momento dell'adesione, comunicare un indirizzo e-mail e/o PEC e/o telefonico mobile valido a cui lo stesso ha accesso e a cui desidera ricevere le convocazioni ed ogni altra comunicazione. E' altresì responsabilità di ogni Associato verificare la ricezione di convocazioni o altre comunicazioni all'indirizzo e-mail e/o PEC e/o altro mezzo di comunicazione, nonché di comunicare variazione dell'indirizzo medesimo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati o rappresentanti presenti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati, in tal caso provvede alla nomina di uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed il compenso.

L'Assemblea delibera sul Bilancio rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina/revoca dei componenti del Consiglio Direttivo,

sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'esclusione degli associati e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

L'Assemblea delibera inoltre in merito a:

- ratifica dell'eventuale quota associativa, previa determinazione del Consiglio direttivo, sua modifica e/o esclusione;
- l'utilizzo degli importi di cui al Decreto CACER, nonché degli ulteriori importi previsti e riconosciuti alla CER per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la CER deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la CER, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla CER, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della CER, secondo quanto previsto dal TIAD;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione e su quanto espressamente previsto dalla legge e dal presente statuto.

Il voto degli Associati in Assemblea è palese, tranne nei casi riguardanti la nomina e la revoca degli organi sociali, nonché ogni altra decisione riguardante gli stessi o comunque in relazione a situazioni personali.

Per i soci minorenni, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, fino al compimento del diciottesimo anno di età, da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Per tutte le adunanze è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e custodito presso la sede dell'Associazione.

Tutti gli associati possono visionare i verbali di Assemblea.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'Assemblea e la possibilità di tutti i presenti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 13- Decisioni Richiedenti Approvazione Unanime

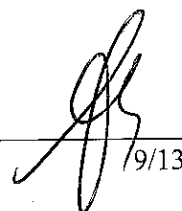
Indipendentemente da quanto previsto dai precedenti articoli dello Statuto, tutte le decisioni o deliberazioni relative alle materie indicate di seguito richiedono l'approvazione unanime di tutti i Soci, espressa anche tramite teleconferenza, come previsto dal medesimo Statuto.

In particolare:

1. Tipologia degli Investimenti: Qualsiasi decisione riguardante la tipologia degli investimenti inerenti agli impianti situati nel territorio di competenza, che siano a carico o di proprietà dell'Associazione, indipendentemente dal loro valore;
2. Assunzione di Finanziamenti: Qualsiasi decisione concernente l'assunzione di finanziamenti di qualsiasi natura e valore che comporti un indebitamento dell'Associazione, in relazione agli investimenti diretti di cui al punto precedente;
3. Rilascio di garanzie a terzi: qualsiasi decisione relativa al rilascio da parte dell'Associazione di garanzie di qualsiasi tipo in favore di terzi.

Sono escluse dall'applicazione del presente articolo tutte le decisioni relative agli investimenti o al disinvestimento di impianti da parte dei singoli soci prosumer, a condizione che tali decisioni non provochino uno squilibrio generale del bilancio energetico della Comunità Energetica.

Articolo 14 - Consiglio direttivo


9/13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, eletti dall'Assemblea ed in seno alla stessa.

Al proprio interno, il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, un Vice-Presidente, nonché, facoltativamente, un Segretario ed un Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio rendiconto relativo al terzo esercizio di carica.

Possono essere eletti quali membri del Direttivo i soci facenti parte della CER.

È esclusa la partecipazione del socio minore all'elettorato passivo.

Il primo Consiglio Direttivo e il Presidente vengono nominati in sede di costituzione dell'Associazione. Quando alcuni membri/rappresentanti appartenenti al Consiglio Direttivo si dimettono dal proprio incarico, le dimissioni dovranno essere notificate tramite e-mail indirizzata all'attenzione del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente almeno 5 giorni prima della riunione (24 ore prima in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova di avvenuta ricezione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni 6 mesi dall'inizio dell'anno sociale per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Al Consiglio Direttivo spetta:

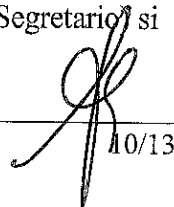
- convocare l'Assemblea degli associati, constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione anche attraverso la redazione di appositi programmi di attività secondo le linee approvate dall'Assemblea;
- determinare il valore dell'eventuale quota associativa, proponendone la ratifica all'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico-finanziario d'esercizio;
- verificare il rispetto dello Statuto;
- deliberare in merito alle nuove adesioni o all'esclusione degli associati;
- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per quanto non direttamente spettante all'Assemblea;
- sottoporre proposte o mozioni all'Assemblea;
- promuovere e organizzare eventi associativi;
- conferire mandati e incarichi a soggetti terzi per lo svolgimento di singole attività inerenti la CER; Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono a cura del Segretario, vengono approvati dal Consiglio stesso nella riunione successiva e custoditi presso la sede dell'Associazione.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'adunanza e la possibilità di tutti i partecipanti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 15 – Cariche istituzionali: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario

- Riguardo alle cariche istituzionali (Presidente, Vicepresidente, ed eventualmente Tesoriere e Segretario) si enuncia quanto segue:


10/13

Presidente

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati e ne coordina le attività. Al Presidente spetta:

- la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coordinare le attività dell'Associazione;
- firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è responsabile dei beni in uso all'Associazione, qualora non sia nominato un Tesoriere.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Vicepresidente

Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dello stesso.

Segretario

Il Segretario può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.

Al segretario spetta:

- organizzare le adunanze e redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolgere compiti assegnati dal Presidente.

Tesoriere

Il Tesoriere può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta:

- riscuotere le quote d'iscrizione (se previste);
- provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali della CER;
- curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi;
- monitorare la gestione economico/finanziaria dell'Associazione;
- supportare il Consiglio Direttivo per la redazione del rendiconto economico-finanziario di esercizio;
- vigilare sull'uso del patrimonio dell'Associazione di cui è responsabile.

Articolo 16 - Cessazione del Presidente

In caso di cessazione per qualsiasi ragione del Presidente, il Vicepresidente ne assume *pro tempore* la carica fino a nuova elezione.

Articolo 17 - Cessazione del Vicepresidente

In caso di cessazione per qualsiasi ragione del Vicepresidente, il tesoriere ne assume *pro tempore* la carica fino a nuova elezione.

Articolo 18 - Cessazione del Tesoriere

In caso di cessazione per qualsiasi ragione del Tesoriere, il Segretario ne assume la carica *pro tempore* fino a nuova elezione.

Articolo 19 - Cessazione del Segretario

In caso di cessazione per qualsiasi ragione del Segretario, il Tesoriere ne assume *pro tempore* la carica fino a nuova elezione. In caso di vacanza della carica di Segretario per mancanza di soci che ne vogliano assumere l'impegno, il Tesoriere avrà funzioni di Segretario fino a nuova nomina.

Per la convocazione d'assemblea straordinaria si vedano le norme contenute nello Statuto e nell'eventuale Regolamento per il suo funzionamento.

Articolo 20 - Organo di controllo e revisore dei conti

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata al Consiglio Direttivo tutti i componenti dovranno essere iscritti agli appositi registri.

Art. 21 - Estinzione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

L'Associazione può sciogliersi:

- per decisione dell'Assemblea;
- per il venir meno di tutti gli Associati;
- per impossibilità del raggiungimento dell'oggetto sociale;
- per ogni altra causa prevista dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti interni.

Conclusa la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire benefici ambientali, economici e sociali, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad enti del terzo settore o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'autoconsumi di energia rinnovabile, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22 - Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione può svolgere attività di natura commerciale o produttiva, purché strettamente connesse alle attività di interesse generale e nei limiti previsti dagli articoli 79 e 87 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività commerciali sono esercitate nel rispetto dei criteri di non prevalenza e non commercialità previsti dal Codice del Terzo Settore e sono oggetto di separata e adeguata contabilizzazione, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del medesimo decreto.

Gli eventuali proventi derivanti da attività commerciali sono integralmente destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e non possono in alcun modo essere distribuiti agli associati. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dai beni mobili/immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
- b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici sia privati;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

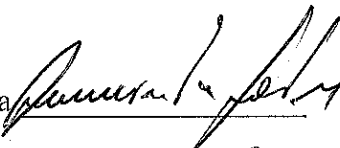
Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

La ripartizione degli incentivi erogati dal GSE non costituisce distribuzione degli utili.

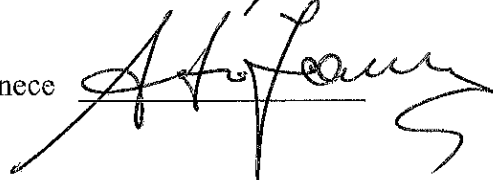
Articolo 23 – Norme generali

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme del Codice Civile, alle norme del Codice del Terzo Settore e alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Il presente Statuto costituisce parte integrante dell'Atto costitutivo.

Il Segretario, componente del Consiglio Direttivo Gaetano Annunziata

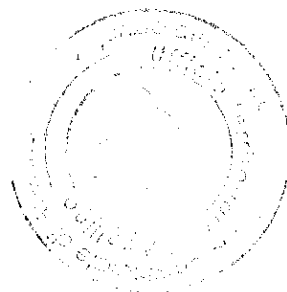


Il Presidente di CER_SI APS Antonio Iannece



AGENZIA REGIONALE
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVERSA
UFFICIO TERRITORIALE DI AVERSA

Eseguita registrazione il 22/01/2016 n. 332
Serie 3 Versamento contributo il 13/01/2016
Mod. F23 rilasciato da Concessionario Cod. n. 36081
Cod. Az. 36081 Cat. 96074 Avilonia AV
per il 22/01/2016 (22/01/2016) P. DIRETTORE



Crope